

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Giunta n. 37 del 4.5.2009

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale
- Art. 3. Funzioni degli appartenenti al Corpo
- Art. 4. Ordinamento strutturale del Corpo

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

- Art. 5. Dotazione organica e configurazione della Polizia locale
- Art. 6. Rapporto gerarchico
- Art. 7. Responsabilità del Corpo di Polizia locale
- Art. 8. Coordinamento dell'attività
- Art. 9. Competenze degli operatori di Polizia locale
- Art. 10. Nomina, attribuzioni e doveri del Comandante
- Art. 11. Nomina, attribuzioni e doveri del vice Comandante
- Art. 12. Attribuzione e doveri degli Ufficiali Direttivi
- Art. 13. Attribuzioni e competenze degli Agenti istruttori
- Art. 14. Compiti degli Agenti
- Art. 15. Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo
- Art. 16. Protezione Civile ed Emergenze

TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 17. Modalità di accesso al Corpo
- Art. 18. Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- Art. 19. Uniforme e distintivi di servizio
- Art. 20. Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- Art. 21. Mezzi ed apparecchiature in dotazione

TITOLO V
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 22. Finalità generali dei servizi
- Art. 23. Tipologia dei servizi
- Art. 24. Servizi esterni
- Art. 25. Servizi di pronto intervento
- Art. 26. Servizi interni
- Art. 27. Obbligo d'intervento e di rapporto
- Art. 28. Ordine di servizio
- Art. 29. Obbligo di permanenza in servizio
- Art. 30. Mobilitazione dei servizi
- Art. 31. Reperibilità
- Art. 32. Servizi distaccati e comandi
- Art. 33. Servizi effettuati per conto di privati
- Art. 34. Servizi effettuati per conto di enti pubblici
- Art. 35. Organizzazione dell'orario di lavoro

TITOLO VI
NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 36. Spirito di corpo e disciplina in servizio
- Art. 37. Orario e posto di servizio
- Art. 38. Ferie - Riposi - permessi

TITOLO VII
NORME FINALI

- Art. 39. Ricorrenze e celebrazioni del Corpo
- Art. 40. Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo
- Art. 41. Intemperanza alla disciplina regolamentare
- Art. 42. Rinvii ed abrogazioni

ALLEGATO A
CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

ALLEGATO B
NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e successive modifiche (di seguito legge quadro) e dalla legge regionale 14 marzo 2003 n. 4 e successive modifiche (di seguito legge regionale).

Articolo 2
Organizzazione e funzioni del Corpo di Polizia locale

1. Per l'esercizio delle funzioni di Polizia locale sul territorio è istituito il Corpo di Polizia locale del Comune di Cusano Milanino.
2. L'attività del Corpo di Polizia locale è finalizzata a svolgere le seguenti funzioni:
 - a) di Polizia amministrativa, intesa quale attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
 - b) di Polizia giudiziaria, assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia locale e con le altre Forze di Polizia dello Stato;
 - c) di Polizia stradale, assicurando una migliore sicurezza sulle strade del territorio di competenza;
 - d) di Pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire in concorso con le Forze di Polizia dello Stato la Sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.
3. Al Corpo di Polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, da cui riceve le necessarie direttive ai sensi degli articoli 2 e 9 della legge quadro e dell'articolo 9 della legge regionale.

Articolo 3
Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:
 - a) espletano i servizi di Polizia stradale ai sensi di legge;
 - b) esercitano le funzioni indicate dalla legge quadro e dalla legge regionale;
 - c) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

e) svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione comunale ritenesse di assegnare nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;

f) collaborano inoltre con le Forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali e con gli organismi della Protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. Il personale della Polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale, fatta salva la possibilità, in capo all'Amministrazione comunale, di dare corso ad alcuna delle forme associative previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito T.U.E.L.).

3. Fuori dal territorio comunale sono ammesse:

a) le operazioni di Polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;

b) le missioni autorizzate per fini di collegamento e rappresentanza;

c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi di collaborazione tra le Amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto;

d) i comandi ed i distacchi presso altre Amministrazioni.

Articolo 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. L'ordinamento strutturale del Corpo di Polizia locale tende ad uniformarsi alle previsioni della deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2004, n. VI I / 19720 recante la proposta di linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale: in particolare, in ragione delle dimensioni demografiche e delle specificità territoriali, la tipologia organizzativa di riferimento è quella del Corpo con Unità Specialistiche.

2. Il Corpo di Polizia locale è costituito:

a) dall'Unità Operativa di Direzione e Coordinamento, avente il compito di organizzare e supportare le attività del Comando;

b) dall'Unità Operativa di Intervento sul Territorio, dedicata al presidio del territorio da cui recepisce problematiche ed istanze;

c) dalle Unità Operative Specialistiche individuate dal Comandante del Corpo, sulla base delle priorità individuate dall'Amministrazione, destinate a presidiare tematiche che richiedono specializzazione ed alta competenza.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Articolo 5

Dotazione organica e configurazione della Polizia locale

1. Il Corpo di Polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, né può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'articolo 10 della legge regionale.
2. In assenza di qualifica dirigenziale tra gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, il Direttore Generale svolge le funzioni dirigenziali di amministrazione e gestione non operativa del personale.
3. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalle norme di legge e contrattuali nonché dal regolamento comunale di organizzazione e dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 6

Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai graduati e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il graduato ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
2. Spetta a ciascun graduato l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Articolo 7

Responsabilità del Corpo di Polizia locale

1. Il Sindaco, nello svolgimento delle proprie funzioni di Autorità di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In qualità di Autorità di polizia locale potrà presentare istanza al fine di attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione destinerà agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.
2. Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco del raggiungimento degli obiettivi e delle priorità individuate negli opportuni atti e provvedimenti, oltre che dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di Agente e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza il personale del Corpo di Polizia locale dipende

operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette Autorità ed il Sindaco.

4. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Articolo 8 **Coordinamento dell'attività**

1. Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

2. Le associazioni di volontariato possono collaborare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, con la Polizia locale nelle attività di tutela ambientale, Protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed alle attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

3. Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni, avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla Polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio, nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale.

Articolo 9 **Competenze degli operatori di Polizia locale**

1. Gli addetti al servizio di Polizia locale provvedono, nelle modalità di principio previste dall'articolo 3 e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la Polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;

b) svolgere compiti di Polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;

c) svolgere i compiti di Polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni nonché nei limiti e nelle forme di legge;

d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;

e) assolvere a compiti d'informazione e di raccolta di notizie di accertamento ed agli altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;

f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza;

g) svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunale in materia;

h) sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;

i) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Articolo 10

Nomina, attribuzioni e doveri del Comandante

1. L'incarico di Comandante del Corpo è attribuito, a tempo determinato, con provvedimento del Sindaco, con durata non superiore al mandato. La nomina avverrà tra il personale dipendente in possesso di adeguata qualifica professionale tra gli apicali del settore, ovvero con nomina esterna ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione per la parte relativa alla nomina delle figure dirigenziali a tempo determinato.

2. Il Comandante del Corpo è la figura apicale del Settore Polizia locale, da cui direttamente dipende il Servizio di Polizia locale.

3. Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'articolo 107 del T.U.E.L. (se dirigente) e dallo Statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

a) l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco;

b) la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e, in applicazione del Regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;

c) l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive e dei programmi formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;

d) l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;

e) l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;

f) il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza, che vedono coinvolto l'intero Corpo di Polizia locale o gran parte di esso;

g) il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;

h) rappresentare il Corpo di Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

i) l'adottare le determinazioni nonché gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;

j) il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

k) l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;

4. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

5. Annualmente, di norma entro il mese di marzo, il Comandante relaziona per iscritto al Sindaco ed alla Giunta comunale in ordine al raggiungimento degli obiettivi di carattere generale, allegando i principali indicatori di funzionamento e di attività.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 11

Nomina, attribuzioni e doveri del vice-Comandante

1. L'incarico di vice Comandante del Corpo di Polizia locale è attribuito, a tempo determinato, da parte del Sindaco, sentito il Comandante del Corpo, con proprio provvedimento, per una durata non superiore al mandato, ad un ufficiale del Corpo.
2. Il vice Comandante dirige l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
3. Egli deve in modo particolare:
 - a) sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono state affidati. A tal fine coordina gli Ufficiali e tutto il personale di settore necessario al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - b) sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato di tutto il personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - c) curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - d) disporre i servizi settimanali del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento di particolari servizi di istituto;
 - e) curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
 - f) assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - g) controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di Polizia Giudiziaria, qualora non fosse stata istituita apposita Unità Operativa Specialistica;
 - h) svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante;
 - i) svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
4. In caso di assenza del vice Comandante, l'Ufficiale presente nel turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione alle decisioni urgenti non prorogabili.
5. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

Articolo 12

Attribuzione e doveri degli Ufficiali direttivi

1. L'Ufficiale direttivo coadiuva il vice Comandante per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di Polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati, ed in particolare deve:

a) curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;

b) sovrintendere l'attività dell'ufficio cui è preposto, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;

c) sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;

d) coadiuvare il vice Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell'uniforme;

e) coordinare operativamente il personale esterno in caso di assenza dell'Ufficiale preposto, conformemente con le disposizioni ricevute;

f) emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornire istruzioni normative ed operative al relativo personale;

g) presenziare con puntualità alle riunioni di Comando.

2. In casi particolari l'Ufficiale direttivo può essere chiamato a svolgere compiti del personale subordinato.

Articolo 13

Attribuzioni e competenze degli Agenti istruttori

1. L'Agente istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati alla sua persona da parte dei graduati, compatibilmente alla qualifica rivestita. La nomina di Agente istruttore, nei limiti di un contingente massimo del 35% dei posti in organico di Agente (arrotondato all'unità superiore), costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i seguenti criteri:

a) anzianità di servizio non inferiore ad anni 12 (dodici), maturata esclusivamente presso l'Amministrazione Comunale di Cusano Milanino in qualità di Agente di Polizia locale;

b) frequenza con esito positivo ai corsi di formazione base per Agente di Polizia locale organizzati dall'I.Re.F. (Istituto Regionale Lombardo di Formazione del Personale della pubblica Amministrazione);

c) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare comminati nell'ultimo biennio di servizio;

d) valutazione media soddisfacente dei comportamenti organizzativi espressa nel corso dell'ultimo biennio e risultante dal prospetto di valutazione individuale.

2. Qualora il numero degli Agenti aventi titolo è superiore al numero previsto al comma 1, la scelta verrà fatta tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: migliore valutazione media di cui al punto d), maggiore anzianità di servizio di cui al punto a), eventuale menzione di merito ai corsi di cui al punto b).

3. Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive impartite dagli Ufficiali di riferimento e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso. Detta qualifica non produce automaticamente effetti economici.

Articolo 14 **Compiti degli Agenti**

1. Oltre a quanto specificato nell'articolo 9, gli Agenti di Polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

3. Gli Agenti del servizio di Polizia locale, oltre a rispettare tutti i doveri tipici del pubblico dipendente, devono in particolare:

a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio;

b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;

c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;

d) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;

e) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia locale;

f) assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;

g) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;

h) disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;

i) quali Agenti di Polizia Giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;

j) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;

k) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;

l) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Articolo 15

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

1. Il personale della Polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

a) Pubblico Ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale;

b) Ufficiale od Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, commi 2 e 3, del Codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;

c) Agente di Pubblica Sicurezza, con funzioni ausiliarie alle Forze di Polizia: detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge quadro a tutti gli addetti al servizio, purché siano in possesso dei requisiti previsti;

d) agente di Polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della Strada;

e) consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada e referente leale e diligente della pubblica Amministrazione locale cui appartiene.

2. Le funzioni di cui ai punti b), c), d) del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale.

3. Al personale di Polizia locale si attribuiscono, inoltre, i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3 e successive modifiche, nonché le decorazioni per lungo comando ed anzianità di servizio di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. VII / 2395.

Articolo 16

Protezione Civile ed emergenze

1. In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore e negli altri settori comunali interessati. Il Sindaco ed il Comandante del Corpo, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia e raccordandosi attraverso il Comitato comunale di Protezione Civile al fine di attivare tutte le risorse necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

TITOLO III
ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 17
Modalità di accesso al Corpo

1. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali nonché, per quanto riguarda la conduzione di veicoli, al possesso di titolo idoneo alla guida di tutti i veicoli a disposizione del Comando di Polizia locale.
2. Con particolare riferimento alla guida dei motoveicoli, il titolo idoneo alla guida dovrà essere posseduto al termine del periodo di prova, salvo più restrittiva previsione inserita nel bando di concorso.
3. L'accesso al Corpo è subordinato ai requisiti specificati nel bando di concorso, conformemente al ruolo da ricoprire.
4. L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria.
5. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale e/o nei relativi bandi.

Articolo 18
Aggiornamento e formazione del personale di Polizia locale

1. I vincitori dei concorsi per posti di operatore di Polizia locale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale, come previsto dall'articolo 39 della legge regionale.
2. Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra.
3. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.
4. Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di Agente di Pubblica sicurezza o Agente od Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono essere chiamati a frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta comunale.

6. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza, di regola tenute dagli Ufficiali direttivi di riferimento.

7. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione, da parte del Comune o di un terzo, di seminari e giornate di studio a cui il personale potrà partecipare normalmente in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV **UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE**

Articolo 19 **Uniforme e distintivi di servizio**

1. L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia locale in relazione alle funzioni svolte, sono resi conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dal Regolamento Regionale 4 aprile 2008, n. 1 (uniformi), dal Regolamento Regionale 14 marzo 2003, n. 3 (gradi) e dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004, n. 2 (distintivi).

2. Le uniformi sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con deliberazione della Giunta comunale.

3. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

4. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti da parte del Comandante o del vice Comandante.

5. L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Articolo 20 **Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela**

1. Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia locale l'uniforme approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, in conformità al Regolamento comunale del vestiario, nei limiti degli stanziamenti nel piano esecutivo di gestione e delle periodiche determinazioni del Responsabile del servizio incaricato.

2. Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

3. Gli addetti alla Polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio portando l'arma d'ordinanza assegnata individualmente con provvedimento del Sindaco, come da deliberazione del Consiglio comunale 22 giugno 1992, n. 7431.

4. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e successive modifiche.

5. Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile o dal distanziatore.

Articolo 21

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 13 luglio 2004 n. 4.
2. Ogni appartenente al servizio di Polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Articolo 22

Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'articolo 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Articolo 23

Tipologia dei servizi

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente articolo 3 possono essere istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi montati od automontati.
2. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Articolo 24

Servizi esterni

1. Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà fare uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso.
2. I servizi esterni devono essere costantemente collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

3. Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero.

4. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Articolo 25

Servizi di pronto intervento

1. I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti nelle giornate di piena operatività del Corpo ed il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Articolo 26

Servizi interni

1. I servizi interni attengono ai compiti di istituto ovvero a compiti burocratici di natura impiegatizia.

2. Ai servizi interni di istituto è addetto personale appartenente al Corpo, mentre ai compiti burocratici, ove necessario, può essere addetto anche altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

3. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, del vice Comandante, dell'Ufficiale o del graduato in servizio.

Articolo 27

Obbligo d'intervento e di rapporto

1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Ufficiale od Agente di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. L'intervento diviene prioritario od esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del graduato, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

3. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa.

4. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'operatore deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

5. In caso di incidente stradale ovvero di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

6. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

7. Tutti gli Agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Articolo 28 **Ordine di servizio**

1. Il Comandante od il vice Comandante dispone gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.
2. I programmi di lavoro dettagliati verranno stilati quotidianamente dai graduati responsabili dei turni operativi.
3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
4. In caso di rientro dopo una assenza per qualsivoglia circostanza, è fatto obbligo all'operatore di polizia locale di informarsi preventivamente in ordine al turno di servizio.
5. Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante, dal vice Comandante o dagli Ufficiali appositamente delegati.

Articolo 29 **Obbligo di permanenza in servizio**

1. In caso di necessità determinata da situazioni imprevedute ed urgenti e dietro richiesta del graduato, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza in atto.
2. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
 - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.

Articolo 30 **Mobilitazione dei servizi**

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la disponibilità nelle

ore libere; in tali circostanze il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Articolo 31 **Reperibilità**

1. Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può disporre dei turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal c.c.n.l. vigente e dalla normativa vigente.
2. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

Articolo 32 **Servizi distaccati e comandi**

1. Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
2. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri Settori dell'Amministrazione comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 4, punto 2, della legge quadro.

Articolo 33 **Servizi effettuati per conto di privati**

1. Previa convenzione dell'Amministrazione comunale diretta a fornire a titolo oneroso servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari ovvero consulenze, e sulla base delle norme dei contratti nazionali o decentrati, potranno essere svolti da parte del Comando, normalmente fuori dell'orario ordinario di servizio, in tal caso su base volontaria, servizi anche presso privati richiedenti, purché nel territorio di appartenenza. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso all'Ente di appartenenza.
2. Per tali servizi la Giunta comunale potrà prevedere delle tariffe che verranno incamerate e dalla cassa comunale.
3. Tali servizi potranno riguardare soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto del Corpo.

Articolo 34
Servizi effettuati per conto di enti pubblici

1. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale sulla base di richiesta presentata dal singolo operatore, potranno essere svolti servizi anche presso altri enti pubblici richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso all'Ente di appartenenza.

Articolo 35
Organizzazione dell'orario di lavoro

1. Alle attività operative istituzionali e limitatamente al personale in uniforme non si applica la disciplina prevista per l'organizzazione dell'orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche, se non nei termini fissati dalla contrattazione collettiva nazionale o decentrata. È comunque fatto salvo il rispetto dei principi generali della normativa in materia di sicurezza e salute del personale, cui va assicurata adeguata protezione.
2. Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

TITOLO VI
NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 36
Spirito di Corpo e disciplina in servizio

1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e la storia del Corpo di Polizia locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti al massimo rispetto reciproco ed alla lealtà di comportamento nei confronti dei colleghi.
3. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato.

Articolo 37
Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo in servizio devono normalmente presentarsi in uniforme all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.
2. Salvo casi d'urgenza ogni variazione, rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di riferimento o, in subordine, dal graduato di turno.

3. L'uscita dal Comando deve avvenire, di regola, entro quindici minuti dall'inizio del turno, e comunque nel rispetto degli orari previsti dall'ordine di servizio. Il rientro dai servizi esterni, salvo particolari autorizzazioni dell'Ufficiale di riferimento, è ammesso non prima di quindici minuti precedenti il termine del servizio. Il termine anticipato del turno di servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Comando e solo in casi di necessità non programmabili può essere autorizzato dal graduato di turno. In tal caso la richiesta, salvo urgenze, dovrà essere formulata ad inizio turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Articolo 38

Ferie - Riposi - Permessi

1. In materia di ferie, riposi e permessi si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali. La richiesta di ferie, riposo o permesso deve avvenire di norma entro il giorno di mercoledì della settimana precedente a quella cui si riferisce. Le richieste presentate oltre tale termine devono contenere la motivazione del ritardo e devono essere espressamente autorizzate dal Comandante o suo delegato. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo pasquale, estivo e natalizio, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione di Comando.

TITOLO VII

NORME FINALI

Articolo 39

Ricorrenze e celebrazioni del Corpo

1. La ricorrenza della celebrazione della fondazione del Corpo viene celebrata negli anniversari più significativi con una cerimonia.
2. La ricorrenza del Santo Patrono del Corpo di Polizia locale viene celebrata annualmente. In quella occasione ovvero in altra data da individuarsi saranno consegnate decorazioni ed encomi al personale avente diritto.

Articolo 40

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione, previo parere favorevole del Sindaco, i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza, a norma della deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2000 n. VII/2395.

Articolo 41

Inottemperanza alla disciplina regolamentare

1. Salvo quanto già previsto in materia di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ogni inottemperanza alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dal codice deontologico allegato, nonché dall'allegato Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale, costituisce responsabilità disciplinare ed è sanzionata a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Nel caso di violazioni ritenute di lieve entità, il Comandante o il vice Comandante possono disporre nei confronti dell'interessato una lettera di richiamo informale, che non assume rilevanza a livello disciplinare e resta agli atti interni del Comando. In tal caso la violazione potrà influire negativamente sulla valutazione dei risultati.

Articolo 42

Rinvii ed abrogazioni

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento per il personale del Comune di Cusano Milanino.
2. Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A) e il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" (Allegato B), che costituiscono parte integrante dello stesso.
3. Il presente Regolamento richiama la normativa nazionale, regionale e locale vigente nel momento di approvazione dello stesso. Resta inteso che in caso di modificazione della suddetta normativa, troveranno automaticamente attuazione le disposizioni della normativa più recente.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 giugno 1992, n. 7431 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per l'articolo 20, comma 2, primo periodo, in quanto materia di competenza consiliare. Per opportuna completezza, se ne riporta il testo: *"gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza abilitati all'uso delle armi sono dotati, ciascuno, di una pistola semiautomatica od a rotazione, scelta, a cura del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, tra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo di cui alla vigente normativa"*.

ALLEGATO A

CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Articolo 1 - Cura della persona e obbligo di indossare l'uniforme

1. L'appartenente alla Polizia locale deve indossare l'uniforme di cui viene dotato con cura e decoro.
2. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione comunale.
3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano o dalla Regione Lombardia.
5. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando.
6. È tassativamente vietata durante il servizio, l'applicazione di piercing visibili. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati da personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Articolo 2 - Veicoli ed apparecchiature in dotazione

1. Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni cattivo funzionamento.
2. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del veicolo stesso e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute. Le incombenze suddette spettano al graduato, quando presente o all'Agente istruttore.
4. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Articolo 3 - Tessera e distintivi di servizio

1. Al personale della Polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal regolamento regionale 14 marzo 2003 n. 3.

2. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica e mostrata prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

3. Essa deve essere conservata con cura, deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito durante il servizio in uniforme ed in abito civile, deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

4. Al personale della Polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di Polizia stradale (paletta).

5. L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto, essendone vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Articolo 4 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo devono essere improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei colleghi, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Articolo 5 - Celebrazioni

1. Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria.

2. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente.

Articolo 6 - Norme generali di comportamento

1. Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

4. L'appartenente al Corpo deve sempre indossare sopra l'uniforme la placca identificativa con il proprio numero di matricola.

5. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Articolo 7 - Saluto

1. Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo in quanto espressione di rispetto nei confronti dei destinatari dello stesso.
2. Tra pari grado il saluto reciproco è un atto di cortesia, altresì, è forma di cortesia il saluto verso gli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti di Polizia locale di Amministrazione diversa da quella di appartenenza.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - b) per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
 - c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale od alla bandiera nazionale.
4. Il saluto da fermo a capo coperto si esegue portando la mano destra tesa alla visiera del copricapo, con le estremità delle dita al di sopra dell'occhio destro; la mano sulla linea dell'avambraccio con il palmo rivolto verso il basso, le dita unite e tese, l'indice a contatto dell'orlo della visiera o della tesa; braccio orizzontale, avambraccio naturalmente inclinato.
5. Il saluto da fermo a capo scoperto si esegue senza particolari formalità, analogamente lo si effettua senza formalità quando si indossano gli abiti civili.
6. Colui che riceve il saluto lo restituisce nelle medesime forme (se in uniforme). Nel caso in cui si tratti di più operatori non inquadrati, che comunque siano insieme, risponde al saluto solo il più elevato in grado o il più anziano.

Articolo 8 - Rinvio a norme regionali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'obbligo ed alle modalità d'uso delle uniformi, dei distintivi e delle decorazioni per il personale della polizia locale trova applicazione la circolare applicativa regionale adottata con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005, n. VI I / 21216.

ALLEGATO B

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Articolo 1

1. Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto sarà dotato di sciabole d'ordinanza.

Articolo 2

1. Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia locale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Articolo 3

1. Il provvedimento di cui all'articolo 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Articolo 4

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'articolo 1 è la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche.

2. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche, gli addetti di cui all'articolo 1 impegnati in particolari servizi, previa disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

3. Gli appartenenti alla Polizia locale possono essere dotati di strumenti difensivi di auto-soccorso del tipo spray OC. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina regionale.

Articolo 5

1. L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e successive modifiche (di seguito decreto ministeriale). Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Articolo 6

- 1.** In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.
- 2.** Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
- 3.** Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale.

Articolo 7

- 1.** Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Articolo 8

- 1.** Agli addetti alla Polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Articolo 9

- 1.** Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del decreto ministeriale.
- 2.** Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassette ovvero in armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo.
- 3.** Nei locali destinati alla Polizia locale dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, per il deposito temporaneo della stessa.

Articolo 10

- 1.** Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo I V del decreto ministeriale.
- 2.** La scelta della Sezione di Tiro a Segno Nazionale presso la quale effettuare le esercitazioni è affidata al Comandante, al quale dovranno essere messi a disposizione i necessari fondi per l'iscrizione ai corsi annuali.
- 3.** L'addetto di cui all'articolo 1 che non dovesse superare il corso annuale è tenuto a ripetere le prove, entro l'anno solare. La Giunta comunale determinerà in ordine alle spese sostenute per la ripetizione delle prove non superate.